PROVINCIA DI
BOLOGNA

PG 140026 del 16/08/2010
Classifica 9.2.5.6.
Fascicolo n. 231/2003

Al
Ministero Infrastrutture
e Trasporti
Direzione Generale
Sicurezza Stradale
Div. II°
Via Caraci, 36
00157 ROMA

Oggetto: Legge 29 Luglio 2010, n. 120 – Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
Art. 15: modifiche agli artt. 104 e 114 del D.Lvo n. 285/92, in materia di circolazione delle macchine agricole.
Quesito sulle procedure di rilascio delle autorizzazioni.

Con la presente, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 120/2010 al Codice della Strada ed in particolare, quelle che riguardano all'art. 104 e 114 le procedure di rilascio delle autorizzazioni alla circolazione delle macchine agricole e delle macchine operatrici eccezionali, si pongono i seguenti quesiti:

1) quando al c. 1) della nuova legge di riforma del Codice si dispone che l'autorizzazione sia valida non più per un anno ma bensì, per due anni, tale periodo è da intendersi come quello massimo concedibile ovvero tale temporalità è inderogabile e quindi l'autorizzazione stessa non può avere un valore inferiore ai 2 anni ? in questo ultimo caso, si verrebbero a creare alcune situazioni difficilmente conciliabili come quelle di macchine agricole eccezionali disposte in noleggio anche per brevi periodi, come quelle di dover versare un indennizzo per la maggiore usura della strada per un tempo non corrispondente a quello dell'effettivo utilizzo su strada del veicolo, etc.

2) quando al successivo c. 2) si dispone che, in relazione alla validità biennale dell'autorizzazione, sono raddoppiati gli importi dell'imposta di bollo, questi sono riferiti solo per l'emissione del provvedimento di autorizzazione od anche per la presentazione della domanda di autorizzazione stessa ?

3) per quanto concerne il rilascio dell'autorizzazione biennale, nel caso la stessa risulti assoggettata al versamento dell'indennizzo per la maggiore usura della strada (essendo la macchina agricola eccezionale per peso), con quale criterio l'Ente rilasciante l'autorizzazione, al fine di non procurare un danno all'erario delle proprie casse, può recuperare poi, gli importi dovuti alle variazioni degli indici ISTAT relativi al secondo anno già autorizzato ?

4) infine, si chiede di confermare se per quanto riguarda le macchine operatrici, che per combinato disposto vengono ad essere autorizzate sempre ai sensi dell'art. 104, la validità di autorizzazione resti ferma ad un anno ?

In attesa di un cortese riscontro a quanto richiesto, si porgono cordiali saluti.

PROVINCIALE BOLOGNA

IL DIRETTORE DEL SETTORE LL.PP.
(Dott. Ing. Claudio Patrinieri)

SETTORE VIABILITÀ – Servizio Manutenzione Strade – Ufficio Trasporti Eccezionali
Via Malvasia, 4 - 40131 Bologna - Tel. 051 6598292 - Fax 051 6598695 -
ufficio.trasportieccezionali@.provincia.bologna.it
La Provincia di Bologna è registrata Emas - Reg. n. 1-000432 - www.provincia.bologna.it

PG 166355 del 13 ott 10
Classifica 9.2.6.6.
Fascicolo n. 231/2003

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione
e i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Divisione II

Prot. n. 80350 06.10.2010

Alla Provincia di Bologna
Settore Viabilità
Servizio Manutenzione Strade
Ufficio Trasporti Eccezionali
Via Malvasia, 4
40131 Bologna

Oggetto:- Legge 29.07.2010 n. 120 – Art. 15 : Modifiche agli artt. 104 e 114 DLs n. 285/1992. Quesiti sulle procedure di rilascio delle autorizzazioni.

Con riferimento ai quesiti proposti con la nota in riscontro, si richiamano integralmente le norme di cui all'art. 104 cc. 2, 6 e 8, del Codice (DLs n. 285/1992), e all'art. 18 cc. 5, 6, 8 e 9, e all'art. 268 c. 6 del Regolamento (DPR n. 495/1992).

Dal combinato disposto delle norme sopra indicate, a parere di questo Ufficio, discende che il periodo di due anni stabilito dall'art. 15 c. 1 della L n. 120/2010 è da intendersi come massimo concedibile per la durata dell'autorizzazione.

Conseguentemente, per le macchine agricole eccedenti i limiti ponderali di cui all'art. 104 cc. 2 e 6 del Codice, la validità dell'autorizzazione e l'importo dell'indennizzo di usura possono essere stabiliti secondo quanto indicato dall'art. 18 cc. 5, 6 e 8 del Regolamento.

Le variazioni dovute all'adeguamento automatico degli importi, previsto dall'art. 18 c. 9 del Regolamento, nel caso di autorizzazioni rilasciate per la durata di due anni, potranno essere corrisposte con modalità stabilite dall'ente proprietario, previa opportuna informazione preventiva ai richiedenti.

Per le macchine operatrici vale il disposto di cui all'art. 15 c. 3 della L n. 120/2010, con le medesime considerazioni sopra esposte circa il valore temporale dell'autorizzazione.

Nel caso particolare, prospettato per le vie brevi, di trattrici agricole attrezzate con lama sgombraneve, e dunque da autorizzare anche alla circolazione come macchine operatrici, a parere di questo Ufficio dovrà essere rilasciata una distinta autorizzazione di durata non superiore ad un anno, ai sensi dell'art. 114 c. 3 del Codice come modificato dall'art. 15 c. 3 della L n. 120/2010.

Nulla può dirsi, infine, circa le disposizioni di cui all'art. 15 c. 2, relative all'imposta di bollo, in quanto la materia ricade nella competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Ing. Sergio DONDOLINI)

FM/RS